

# **COMUNE DI MANTA**

**Provincia di Cuneo**

## **REGOLAMENTO PASSI CARRABILI**

(Artt. 22, 26 e 27 del codice della strada  
Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)



**Art. 1**  
**DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE**

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 lettera c) punto 4 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507) .

Sono assimilabili ai passi carrai gli accessi o diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali.

**Art. 2**  
**AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI PASSI CARRABILI E**  
**REGOLARIZZAZIONE DEI PREESISTENTI**

Senza la preventiva autorizzazione del Comune sulle strade di proprietà comunale non potranno essere costruiti nuovi passi carrabili, accessi o nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali (d'ora in poi anche denominati: passi carrabili), né essere apportate trasformazioni o variazioni nell'uso di quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni dovranno munirsi dell'apposita autorizzazione di cui trattasi, a prescindere dall'avvenuto ottenimento della concessione edilizia.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, di cui alla figura II 78 art. 120 del regolamento di esecuzione del codice della strada, previa autorizzazione del Comune (art. 22 D.Lgs. n. 285/92)

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

**Art. 3**  
**NORME PROCEDURALI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI**  
**PREESISTENTI**

L'istanza diretta al conseguimento dell'autorizzazione per la regolarizzazione di un passo carrabile preesistente, deve essere redatta, in bollo, su apposito modulo disponibile presso il Comando di Polizia Municipale, dovrà essere firmata in presenza del dipendente addetto al ritiro. (Art. 3 L. 15/97) e presentata allo stesso ufficio entro il 31/12/2001.

A corredo dell'istanza andrà prodotta:

- una marca da bollo occorrente per il rilascio dell'autorizzazione;
- apposita documentazione atta ad individuare con esattezza il passo carrabile a cui si fa riferimento;
- copia del nulla osta dell'ente proprietario della strada (ANAS per le strade statali, Provincia per le strade provinciali) qualora la strada non sia comunale. (Art. 26 comma 3° Nuovo codice della strada)

All'atto del rilascio dell'autorizzazione verrà consegnato il segnale di cui all'art. 2 dietro esibizione dell'attestazione di avvenuto pagamento della somma stabilita, in base ai prezzi correnti, quale costo effettivo del segnale verticale di cui all'art.2 del presente Regolamento.

Il versamento dovrà essere effettuato su bollettino di conto corrente postale intestato a: COMUNE DI MANTA – Servizio Tesoreria, nella cui causale dovrà essere indicata la dicitura: PASSO CARRABILE n° .....

#### **Art. 4**

### **NORME PROCEDURALI PER L'ISTANZA PER L'APERTURA DI NUOVI PASSI CARRABILI O TRASFORMAZIONE DEI PREESISTENTI**

L'istanza diretta al conseguimento dell' autorizzazione per un nuovo passo carrabile o modifica di uno preesistente dovrà essere inserita nel contesto della domanda di autorizzazione o concessione edilizia, senza presentazione di domanda specifica.

L'Ufficio Tecnico provvederà a istruire la pratica edilizia acquisendo l'accertamento tecnico della Polizia Municipale sul passo carrabile richiesto.

Terminata la pratica edilizia, l'Ufficio Tecnico dovrà comunicarlo all'Ufficio di Polizia Municipale che produrrà l'autorizzazione del passo carrabile ai sensi del Codice della Strada; la stessa verrà rilasciata contestualmente all'autorizzazione edilizia, previa consegna da parte dell'interessato della marca da bollo.

Qualora il passo carrabile sia identificato mediante cartello specifico, si adotterà la procedura di cui al 3° e 4° comma dell' articolo 3 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

### **RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE**

Ogni passo carrabile autorizzato **deve** essere individuato con l'apposito segnale verticale (fig. II 78 art.120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) previsto dalla vigente normativa nei seguenti casi:

- nel centro abitato:
  1. con piano viabile a raso (senza marciapiede antistante);
  2. con piano viabile non a raso (con interruzione del marciapiede antistante).

Ogni passo carrabile autorizzato **può** essere individuato con l'apposito segnale verticale (fig. II 78 art.120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) previsto dalla vigente normativa nei seguenti casi:

- fuori del centro abitato:
  1. accessi o nuove diramazioni della strada ai fondi o fabbricati laterali

Tale segnale, fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere posto, a spese e a cura degli interessati, sulla destra del proprio passo carrabile ed ad una altezza di mt.2.20 rispetto alla base del segnale stesso; eventuali diverse collocazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche, dovranno essere preventivamente comunicate al locale Comando di Polizia Municipale e da esso assentite.

#### **Art. 6**

### **DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

L' autorizzazione verrà rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche, del codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed indicherà la durata che non potrà, comunque eccedere gli anni ventinove, fatto salvo l'eventuale loro rinnovo alla scadenza (Art. 27, comma 5° nuovo codice della strada)

#### **Art. 7**

### **FURTO O DETERIORAMENTO DEL SEGNALE DI PASSO CARRABILE**

In caso di furto del segnale di passo carrabile, o in caso di deterioramento dello stesso, il titolare dovrà presentare al Comando di Polizia Municipale una denuncia di furto o deterioramento con allegata domanda di ottenimento di nuova autorizzazione e relativo segnale aggiornato.

Il responsabile del procedimento, verificata la fondatezza della domanda e l'avvenuto pagamento degli oneri previsti, consegnerà al titolare del passo carrabile il nuovo segnale, nonché la nuova e relativa autorizzazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

L'operazione suddetta andrà annotata nello speciale registro generale sui passi carrabili.

#### **Art. 8**

### **INEFFICACIA DELLA VECCHIA SEGNALETICA VERTICALE.**

A seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina relativa ai passi carrabili non potrà più essere considerato operante il divieto di sosta di cui all'art. 158, 2° comma lettera a) D.L. 285/92, senza il relativo segnale autorizzato come descritto ai punti precedenti.

Pertanto, solamente il conducente che lascerà il proprio veicolo in sosta allo sbocco di un passo carrabile regolarmente segnalato, in modo, comunque, da impedirne materialmente il normale uso, potrà essere ritenuto responsabile della violazione di cui al capo precedente e per questo sanzionato, mentre, in caso di mancata ottemperanza alla nuova disciplina dei passi carrabili da parte del loro titolare, questi nulla potrà pretendere nei confronti di colui che avrà parcheggiato il proprio veicolo in modo da impedire l'accesso al passo carrabile stesso.

#### **Art.9**

### **DETERMINAZIONE DEGLI ONERI**

Il passo carrabile sarà assoggettato ai seguenti oneri:

- corresponsione di un canone ricognitorio annuo mediante iscrizione a ruolo a cura del Locale Ufficio Tributi e successivo invito, all'utente ad effettuare il pagamento;
- versamento, laddove effettivamente previsto, della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) calcolata sulla base delle disposizioni vigenti.

#### **Art.10**

### **SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato sono punite da quanto disposto dal Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

#### **Art. 11**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della avvenuta esecutività della presente deliberazione.

---

---

Il presente regolamento, che si compone di complessivi 11 articoli, fa parte sostanziale ed integrante della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 in data 27 novembre 2002.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE